

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 maggio 2024

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e quarantanove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSIJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **607** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEGLI ALPEGGI NEL CORSO DELL'ESTATE 2024, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PROFILASSI E SANITÀ ANIMALE DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1266 DEL 6 NOVEMBRE 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamate le disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, della brucellosi, della leucosi e del virus BHV-1;

visto il regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale;

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali intese a garantire il rispetto della normativa in materia di alimenti e mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, fitosanitario e sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti (UE) n. 999/2001, (UE) n. 396/2005, (UE) n. 1069/2009, (UE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, i regolamenti (UE) n. 1/2005 e (UE) n. 1099/2009 del Consiglio e le direttive 98/58/UE, 1999/74/UE, 2007/43/UE, 2008/119/CE e 2008/120/UE del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 854/2004 e (UE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/UE del Consiglio, 89/662/UE, 90/425/UE, 91/496/UE, 96/23/UE, 96/93/UE e 97/78/UE e decisione 92/438/UE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali terrestri e le uova da cova all'interno dell'Unione;

visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge n. 117, in particolare l'articolo 5 del medesimo decreto;

visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante le disposizioni relative al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

visto il decreto del 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo relativo alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 29 maggio 2023 che approva le

modalità di utilizzo degli alpeggi durante l'estate 2023, in conformità a quanto previsto dal vigore in materia di profilassi e sanità animale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 9 gennaio 2023;

vista la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, recante disposizioni per l'eradicazione della malattia virale infettiva rinotracheite bovina (BHV-1) dal territorio regionale;

richiamata la deliberazione n. 1266 della Giunta regionale del 6 novembre 2023 di adozione del Programma Regionale 2024 per il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti;

considerato che è necessario regolamentare entro l'estate del 2024 le procedure di registrazione dei bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1 e di ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi;

considerato che l'approvazione delle modalità di cui alla presente deliberazione rappresenta un'attività in continuità con gli anni precedenti, consentendo una pratica, l'alpeggio, che ha sempre avuto luogo;

tenuto presente che per la gestione dei criteri relativi al contenuto di germi e cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio e lavorato in loco o conferito per l'ulteriore trasformazione in un caseificio di fondovalle si rinvia alle disposizioni emanate dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

all'unanimità con i voti espressi

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modalità per l'utilizzo degli alpeggi nel corso dell'estate 2024:

1. per l'estate 2024 i bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1, nonché gli ovini e i caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi possono essere movimentati negli stessi codici pascolo e alpeggi;
2. i termini e le modalità per la movimentazione degli animali verso codici di pascolo/alpeggio sono i seguenti:

- la movimentazione verso i codici pascolo deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DdA) (“ex MODELLO 4”) o, laddove ciò non fosse possibile, mediante la compilazione “ex MODELLO 4” in formato cartaceo. In quest’ultimo caso specifico il modello cartaceo deve essere registrato in Banca Dati Nazionale (BDN) entro 3 giorni dalla data di movimentazione;
- il responsabile/detentore del pascolo deve redigere, firmare e presentare la dichiarazione di movimentazione verso codici pascolo e alpeggi all’Ufficio dei Servizi Zootecnici dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio stesso, almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Con la dichiarazione in oggetto, il responsabile/detentore del pascolo comunica il codice di pascolo, la denominazione identificativa del pascolo e, qualora presenti, dei relativi tramuti. Fornisce inoltre, le informazioni richieste, ai sensi dalla Delibera di Giunta regionale n. 3562 del 5 dicembre 2008 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 1380 del 21 maggio 2010 e ssmm, relativamente alla produzione di latte e alla sua destinazione nonché alla gestione delle analisi per la carica batterica e per le cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio, secondo le disposizioni previste dal protocollo dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni;
- la suddetta dichiarazione sostituisce la registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 comunicando la tipologia di produzione effettuata e conservando come documento di tracciabilità, le planimetrie di dette strutture, firmate dall’interessato e descrittive la situazione aziendale per ogni locale e la destinazione d’uso. Il responsabile/detentore del codice pascolo è tenuto, inoltre, a comunicare all’Ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali eventuali variazioni dei dati identificativi, la cessione o la fine dell’attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività e delle strutture. La dichiarazione costituisce tracciabilità dell’utilizzo delle strutture quali estensione delle aziende di piano;
- il trasportatore deve certificare di aver provveduto al lavaggio e alla disinfezione del mezzo di trasporto, sul quale appone un cartello giallo recante la dicitura "disinfettato" seguita dalla data della disinfezione e dalla sua firma. Il trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia del DdA/ “ex MODELLO 4” di riferimento;
- ogni documento di accompagnamento (DdA) verso un pascolo è consultabile dall’Autorità del comune competente sul pascolo. Le Autorità comunali competenti sul pascolo accedendo a BDN visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia;
- gli spostamenti da codice di pascolo verso il macello devono essere eseguiti esclusivamente tramite l’utilizzo di un documento di accompagnamento informatizzato (DdA) al fine di consentire le necessarie verifiche sanitarie da parte dell’Autorità Competente;
- durante e al termine del periodo di monticazione la movimentazione verso altri pascoli o il rientro verso codici aziendali di fondovalle deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DdA)

o, laddove ciò non fosse possibile, mediante la compilazione del “ex MODELLO 4” in formato cartaceo. In quest’ultimo caso specifico il modello cartaceo deve essere registrato in BDN entro 3 giorni dalla data di movimentazione. Il rientro nel codice aziendale di fondovalle deve essere registrato dalla BDN prima di procedere con successive movimentazioni degli animali, quali ad esempio macellazioni, vendite, affide;

3. In aggiunta al punto 2, sono di seguito elencate le condizioni sanitarie da rispettare per la movimentazione e la permanenza degli animali in alpeggio provenienti da fuori Regione:

- per quanto riguarda tubercolosi, brucellosi e leucosi: i bovini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dal regolamento delegato (UE) 2020/689, Allegato IV;

- per quanto riguarda la brucellosi: gli ovicapri devono provenire da allevamenti indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dal regolamento delegato (UE) 2020/689, Allegato IV;

- per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva (IBR) i bovini devono soddisfare condizioni sanitarie equivalenti a quelle previste dal regolamento delegato (UE) 2020/689, Allegato IV;

- per quanto riguarda il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue – BT), la Regione Valle d'Aosta in data 09 marzo 2020 è stata dichiarata territorio indenne dalla malattia (Reg. UE 620/2021) e le specie sensibili a BT provenienti dal territorio nazionale devono essere movimentate secondo quanto previsto dal DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 e smi, se trattasi di movimentazioni intra UE devono essere movimentate secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689, Allegato V;

- l’Autorità competente locale ricevente autorizza e valida l’ingresso degli animali da fuori regione tramite specifica funzione in BDN. Nel caso in cui la funzione non sia ancora attiva l'autorizzazione deve essere fornita su presentazione da parte dell'allevatore di copia dei risultati ufficiali delle prove effettuate (mod. 2/33) certificante la situazione sanitaria, almeno 15 giorni prima della partenza degli animali, seguita dall'invio del modulo di accompagnamento DdA, che dovrà essere sempre esplicitamente validato dall'ASL originaria;

4. sono inoltre da rispettare le seguenti condizioni sanitarie:

- nel caso in cui vengano rilevati casi sospetti di tubercolosi, leucosi e IBR (nei bovini), brucellosi (nei bovini o negli ovicapri) durante il periodo di monticazione di animali provenienti stabilimenti diversi, l'autorità sanitaria competente adotta misure di isolamento in funzione alla situazione e vengono applicate le misure di cui al capitolo 2 dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1266 della Giunta regionale del 6 Novembre 2023. In questi casi qualunque movimentazione è soggetta ad autorizzazione del Servizio Veterinario competente per territorio.

- ogni caso di aborto deve essere immediatamente segnalato dal detentore del pascolo al veterinario dell'USL competente per territorio che dovrà isolare l'animale

ed eseguire quanto contenuto nel capitolo 2 dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1266 della Giunta regionale del 6 Novembre 2023;

5. il Servizio Veterinario della S.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta e l'Ufficio Servizi Zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno facoltà di eseguire i controlli circa la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente delibera e di applicare eventuali conseguenti sanzioni;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata all'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sindaci dei comuni della Valle d'Aosta, alle forze dell'ordine, all'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali e all'Associazione regionale allevatori valdostani (AREV);
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
- 4) di stabilire che un estratto della presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

§